

On. Giovanna Bianchi Clerici

Istruzione e Beni Culturali: idee e progetti

Scuola

La scuola attuale versa da troppo tempo nel profondo degrado di tutte le sue strutture, e pone alle famiglie, agli insegnanti, agli alunni, alla società tutta interrogativi pressanti che richiedono risposte urgenti e positive che vedano nuovamente la funzione della Famiglia al centro delle scelte educative. Le va restituito il ruolo che le spetta per diritto naturale all'interno del sistema scolastico, sistema oggi ingessato dalla presenza accentratrice e costosa del Ministero della Pubblica Istruzione.

L'assetto del sistema formativo del Paese è ancora caratterizzato da una struttura burocratica e centralizzata articolata in commissioni e gruppi di studio scelti dal Ministro, che verticisticamente dettano gli inputs alle singole unità scolastiche attraverso ordinanze e circolari (di norma 5 al giorno). Spetta poi alle singole unità scolastiche interpretare le direttive ministeriali, adattandole alle specificità culturali, socioeconomiche, lavorative del territorio in cui sono ubicate, per la realizzazione di strategie pedagogiche e didattiche mirate all'integrazione sociale ed ambientale, senza peraltro disporre di fondi e poteri sufficienti. Tutto è lasciato alla buona volontà degli insegnanti e alle capacità soggettive supportate da altrettanta buona volontà di dirigenti scolastici, che devono adattare le loro azioni educative all'interpretazione e all'esecuzione delle norme ministeriali fornite, in fase successiva, dai Direttori generali degli uffici scolastici regionali che rappresentano l'anello intermedio tra il Ministero e i bacini territoriali dell'utenza.

Riassumendo: la scuola italiana di oggi rappresenta ancora la realizzazione dello statalismo che, attraverso di essa, controlla l'educazione e l'istruzione nel Paese. Sono passati troppo pochi mesi, dalla nostra vittoria elettorale, perché si sia potuto incidere a fondo nel sistema appena descritto.

Da sempre la Lega Nord ha individuato nel sistema ministerial-burocratico il concreto impedimento al decollo di una politica scolastica responsabile, in cui le risorse umane e finanziarie siano utilizzate e finalizzate alla promozione della scuola quale valore sociale irrinunciabile. E questo obiettivo potrà essere conseguito solo con la devoluzione delle competenze in materia d'istruzione dallo Stato agli Enti territoriali; il tempo quindi dello Stato padrone della società, di cui la scuola è l'espressione basilare, è scaduto, ed è giunto finalmente il tempo del ribaltamento dei ruoli. Con la devoluzione, infatti, la democrazia partecipativa territoriale si coniugherà con le istituzioni locali anche per l'organizzazione scolastica in tutta la sua complessità e varietà programmatica.

Non sono passati molti mesi da quando le nostre idee in materia di istruzione (competenze alle Regioni, anche sul personale, ruolo degli Enti locali, cultura e lingua locale, utilizzo del buono scuola per arrivare ad una reale parità scolastica) facevano sorridere o indignare gli interlocutori delle altre forze politiche. Ora di queste proposte si discute sui giornali, nelle aule parlamentari e regionali, e persino nelle assemblee sindacali: accanto alla constatazione che siamo stati i precursori ed il traino della modifica di posizioni in larghi strati della società, è adesso necessario, da parte di tutti noi, esser consci del fatto che il nostro ruolo di incentivo e vigilanza al cambiamento va confermato e consolidato, in virtù della nostra partecipazione a questo Governo. La Lega Nord al Governo dovrà mostrare la sua idea e la sua politica, soprattutto di fronte a quello che traspare dall'idea di federalismo mostrata dal recente Governo di Sinistra, un'idea se possibile ancora più centralista rispetto all'attuale Costituzione italiana; la tanto sbandierata legge sul presunto

federalismo riesce nel difficile intento di peggiorare l'articolo 117 della Costituzione che prevedeva già scarse competenze scolastiche attribuite alla Regione (istruzione artigiana e professionale, e assistenza scolastica): la nuova legge prevede infatti che "le norme generali sull'istruzione" siano di competenza dello Stato, fatta "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale". E' evidente che assegnare dignità costituzionale all'autonomia delle singole scuole significa svuotare ogni ipotesi di devoluzione alle Regioni dei poteri legislativi e tenere ben saldo il principio del monopolio dello Stato centrale sull'istruzione.

Considerando inoltre che l'attuale autonomia scolastica permette ai dirigenti scolastici solo ed esclusivamente di decidere in che giorno dell'anno e a che ora debbano avere inizio le lezioni, è facile notare la necessità di rapidi e incisivi interventi per potenziare ed accelerare il processo di decentramento scolastico.

Gli Enti locali e regionali di tutta l'Unione europea rivestono ormai da lunga data il ruolo storico di iniziatori, pionieri, erogatori e catalizzatori di ogni tipo di servizi nel settore dell'istruzione. In quasi tutti gli Stati membri il ruolo di guida svolto dagli enti locali e/o regionali costituisce una tradizione encomiabile.

Cambiando le circostanze e le prospettive del ruolo delle istituzioni pubbliche locali, la nuova funzione che si viene via via definendo non dovrà ricalcare i modelli del passato. Le istituzioni locali dovranno finalmente rivestire un ruolo importante, con un'effettiva valorizzazione del contributo positivo che possono offrire nell'ambito dei partenariati e della collaborazione con altri operatori in campo sociale, economico e dell'istruzione.

Gli Enti locali e regionali hanno un ruolo chiave da svolgere nella fornitura di servizi in materia di istruzione e formazione; si rende così disponibile una struttura per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita mediante l'erogazione di servizi di educazione prescolastica, scolastica, per giovani, adulti e comunità. Va anche segnalato che gli stessi Enti sono in grado di garantire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita offrendo servizi in tutti i settori di loro competenza, quali l'edilizia abitativa, i servizi sociali, le attività artistiche e del tempo libero, offrendo opportunità di crescita autonoma e di partecipazione alla società civile grazie ad attività educative di tipo socioculturale.

Inoltre, nelle zone di loro competenza costituiscono spesso le maggiori fonti di occupazione. Si trovano pertanto in una posizione particolarmente adatta a mettere a punto iniziative, condividere le buone pratiche su scala regionale e fornire una guida al resto del settore commerciale. Sul fronte dell'istruzione, della formazione, delle politiche della gioventù e dell'occupazione occupano una posizione unica che ne farà il centro delle iniziative a favore di un'Europa della conoscenza. Dato il loro ruolo strategico, dovranno essere in grado di fungere da "intermediari", guidando organizzazioni diverse verso forme di partenariato fondate su strategie di formazione anche non convenzionali, e di avviare la realizzazione di misure atte a favorire l'accesso alle nuove tecnologie; inoltre potranno creare condizioni favorevoli alla crescita economica nel territorio di loro competenza.

Il Disegno di Legge ministeriale di riforma dei cicli scolastici, presentato in questi giorni ma ancora da migliorare soprattutto nell'armonizzazione dello stesso con il provvedimento sulla devolution, ha il merito di garantire finalmente una vera dignità alla formazione professionale, negata invece troppe volte dai Governi del passato. La formazione professionale avrà lo stesso valore dei licei e potrà garantire l'accesso al diploma e all'università (pur con le dovute integrazioni del caso), come la Lega Nord ha da sempre previsto nei propri programmi.

La Regione, che già legifera ed organizza questa materia in concorso con Provincie e Comuni, e stanziava con proprie leggi i fondi necessari per l'assistenza scolastica, è dunque chiamata ad un maggiore impegno economico ma soprattutto organizzativo, dato che la

formazione professionale acquisterà rilevanza e piena dignità. I risultati delle gestioni regionali non sempre sono stati brillanti: carenza di risorse, miopie politiche e tendenze accentratrici degli apparati burocratici hanno talvolta impedito, anche in alcune regioni del Nord, il necessario collegamento delle scuole professionali al tessuto produttivo territoriale e un impiego dispersivo delle risorse destinate all'assistenza. Fortunatamente la situazione sta lentamente cambiando in meglio, almeno al Nord, grazie alle pressioni degli amministratori locali.

Il governo regionale dovrà predisporre gli atti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per l'assunzione di sempre maggiori competenze in campo scolastico, derivanti dalla devolution. Bisognerà chiarire quale sarà l'assetto giuridico ed organizzativo della nuova scuola regionale, quali le sue funzioni e quali gli enti ed organismi preposti a governarla; proviamo a delineare i nuovi assetti: il percorso più praticabile sembra quello di assegnare al governo regionale la definizione degli obiettivi generali del processo formativo e la ricerca di un modello di valutazione degli standard relativi alla qualità del servizio, nonché organizzare e gestire il reclutamento dei docenti. Alla singola istituzione scolastica autonoma il compito di predisporre ed organizzare tutto il resto: ad esempio, le discipline e le attività, gli orari ed il calendario, l'articolazione modulare e flessibile delle materie, l'attivazione di percorsi didattici individualizzati e di percorsi formativi che coinvolgono più discipline ed attività.

Per quanto riguarda le competenze di Comuni e Province in materia di fornitura e manutenzione degli edifici scolastici, crediamo utile continuare a mantenere l'attuale distinzione tra scuole elementari e medie ai Comuni e scuole superiori alle Province. Riteniamo però che le competenze degli Enti locali debbano essere ampliate, nel senso di affidare al Comune e alla Provincia l'incarico di raccordare la singola scuola con la realtà sociale, economica e culturale del territorio. Vedremmo bene un ruolo di vigilanza dell'ente locale nei confronti della scuola, o meglio dei suoi organismi direttivi; questo per evitare un eccesso di autoreferenzialità, vizio antico delle componenti scolastiche che troppo spesso ha relegato la scuola in un comparto a sé stante, e anche perché siamo convinti che solo chi, come i Sindaci o i Presidenti di Provincia, ha ricevuto un mandato elettorale può farsi carico di rispondere direttamente, e presto, ai cittadini. Con tutto il rispetto, un dirigente scolastico nominato dall'amministrazione non ha la stessa carica di responsabilità nei confronti dell'utenza.

Un sistema così regionalizzato ed improntato all'applicazione del principio di sussidiarietà è lo sfondo ideale per superare l'annoso problema della libera scelta della famiglia tra scuola pubblica e scuola privata; è noto che la Lega Nord da sempre propone l'introduzione del buono scuola, ovvero di un finanziamento diretto alla famiglia (sulla base del costo medio per alunno) da accreditare all'istituto scolastico prescelto, sia pubblico che privato. Alcune regioni ordinarie, tra cui la Lombardia e il Veneto, hanno mosso dei passi in questa direzione con l'introduzione di buoni scuola alle famiglie i cui figli frequentano le istituzioni scolastiche. E' evidente che la devoluzione della "materia scuola" permetterebbe alla singola regione di attuare in toto il principio insito nella formula del buono scuola, ossia la garanzia di scelta tra pubblico e privato, risolvendo in un colpo solo il nodo del finanziamento diretto alla scuola privata ed eliminando l'imbarazzante scappatoia della borsa di studio ai meno abbienti mediante detrazione fiscale, introdotta dal passato Governo con la legge sulla parità scolastica (L. 62 del 10 marzo 2000).

Un'ultima considerazione riguarda il valore legale del titolo di studio, per la cui abrogazione la Lega Nord si è sempre battuta proprio per il fatto che lo stesso rappresenta lo strumento principale di impedimento alla crescita di un apparato amministrativo nel Nord. L'istruzione regionalizzata permetterà di verificare con maggiore facilità la preparazione degli studenti che escono dalla scuola, e per questo motivo i criteri di selezione dei concorsi pubblici dovranno assolutamente tenere conto delle consolidate

tendenze europee che privilegiano titoli e competenze acquisite piuttosto che un mero punteggio finale conseguito in scuole o università “compiacenti”.

Il recentissimo primo contratto di livello dirigenziale dei circa diecimila presidi italiani, sottoscritto da tutti i sindacati di settore, presenta delle novità sostanziali riguardo alle politiche scolastiche che hanno da sempre imperato in questo Paese: oltre ad essere retribuiti in misura equivalente agli altri dirigenti del pubblico impiego, i presidi assumono ora nuove responsabilità; gli incarichi avranno una durata variabile (dai due ai sette anni), e il lavoro svolto sarà sottoposto al vaglio del dirigente regionale scolastico, che deciderà le successive assegnazioni solo dopo aver valutato i risultati raggiunti. Questo tipo di contratto sembra dunque andare nel senso di una reale autonomia delle scuole, che saranno governate più saldamente e dovranno di conseguenza responsabilmente interpretare e soddisfare le esigenze del territorio. Ci auguriamo inoltre che le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2002, riguardanti soprattutto l'aumento (consensuale) delle ore lavorative settimanali degli insegnanti unito ad una copertura del prossimo incremento stipendiale legato al tasso programmato d'inflazione, garantiscano un primo ma giusto stimolo alla professionalità del docente, che nella scuola che vogliamo sarà chiamato a rivestire un ruolo di primo piano e non di “semplice impiegato dello Stato”.

Un sostanziale “svecchiamento” della struttura scolastica, in pieno accordo con il governo territoriale, sarà in grado di dare risposte ad esigenze fondamentali come quella dell'istruzione, a tutto vantaggio degli attuali ma soprattutto dei futuri cittadini delle nostre Regioni.

Università

Il sistema universitario italiano

Il sistema universitario italiano ha conosciuto una crescita di notevoli dimensioni. Cinquant'anni fa le università erano 27, oggi sono 75; gli studenti erano 230.000 e oggi sono 1.680.000; i docenti erano 4.000 mentre ora sono arrivati a 50.000. Allo stato attuale sono state definite a livello MURST 136 tipologie di corsi di laurea per un totale di 1.486 corsi istituiti presso tutte le università.

L'attuale disciplina dei corsi di studio universitari, definita con la legge n. 341/1990, prevede un regime dei titoli di studio e un'impostazione dei relativi corsi formalmente uniforme su tutto il territorio nazionale, pur in un regime di cosiddetta autonomia. Il curriculum è costituito da un ordinamento didattico (c.d. “tabella”), vincolante per tutte le università, che viene definito dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e approvato con apposito decreto del Ministro. Assai ridotto risulta dunque il margine di autonomia sia per le università, sia per gli studenti nel fissare i piani di studio, tanto delle facoltà quanto individuali (c.d. piani di studio di facoltà e piani di studio individuali).

L'architettura generale dei corsi di studio e dei relativi titoli è rigidamente fissata per l'intero sistema e prevede:

- corsi di diploma universitario (DU) di durata non inferiore ai due anni e non superiore ai tre, di impianto generalmente professionalizzante - essendo dalla legge espressamente finalizzati al conseguimento del livello formativo richiesto da “specifiche aree professionali”
- collocati di norma in parallelo rispetto ai corsi di laurea;
- corsi di laurea (DL) di durata non inferiore ai quattro anni e non superiore ai sei;
- corsi di specializzazione (DS), successivi alla laurea, di durata non inferiore ai due anni;
- corsi di dottorato di ricerca, successivi alla laurea o anche alla specializzazione, di durata almeno triennale.

La crescita del sistema universitario, registrata in questi ultimi venti anni, ha tuttavia evidenziato una serie di **disfunzioni** e di **anomalie** riconducibili principalmente alla struttura degli ordinamenti didattici vigenti e alla correlata architettura dei corsi di studio. In particolare:

1) il sistema italiano di istruzione superiore coincide di fatto con il solo sistema universitario. Mentre negli altri Paesi avanzati il comparto non universitario e professionalizzante ha dimensioni cospicue, competitive con quello universitario, in Italia la diversificazione degli studi superiori è ancora limitato;

2) il sistema universitario, a sua volta, è caratterizzato da un'eccessiva rigidità interna e da una concentrazione pressoché esclusiva sul lungo percorso formativo della laurea a danno dei percorsi brevi e professionalizzanti (su 100 studenti, 90 sono iscritti ad un corso di laurea e 6 ad un corso di diploma). Il nostro sistema è infatti definito laurocentrico.

La legge n. 341/1990, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, ha costituito il primo tentativo di modernizzazione del sistema universitario del nostro Paese attraverso:

a) l'istituzione del diploma universitario (DU) quale titolo di primo livello, con lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici per l'acquisizione di specifiche competenze professionali richieste dal mercato del lavoro;

b) l'avvio di un vasto processo di aggiornamento dei curricula dei corsi di laurea, attraverso un ripensamento delle tabelle degli ordinamenti didattici in funzione delle esigenze del tessuto economico sociale e produttivo del Paese.

Scopo della riforma è stata anche la flessibilizzazione, peraltro non accentuata, degli ordinamenti didattici universitari, i quali individuano grandi aree disciplinari per il raggiungimento di definiti obiettivi didattico formativi, tenuto conto anche delle previsioni occupazionali. In tal modo è stata in parte superata la rigidità dei curricula definiti in base ad ordinamenti remoti, consentendo alle università una limitata autonomia per la definizione di propri percorsi formativi;

3) l'esistenza di ordinamenti didattici nazionali troppo rigidi, correlati alla volontà di garantire una uniformità, peraltro solo formale, dei curricula sul piano nazionale, ha prodotto la deresponsabilizzazione degli organismi didattici delle università;

4) la sfasatura tra durata legale degli studi ed effettivo carico di lavoro degli studenti ha prodotto un progressivo allungamento della durata reale dei corsi di studio (il tempo medio per il conseguimento della laurea è di 7,2 anni e l'età media dei laureati è di 27,2 anni);

5) la lunghezza dei corsi universitari e l'assenza di una progressione di titoli intermedi, combinate alla mancanza di filtri di accesso ai corsi e agli eccessivi carichi didattici, provocano tassi di abbandono assai elevati, superiori alla media degli altri Paesi;

6) le dimensioni ancora modeste della mobilità accademica internazionale dei nostri studenti e della circolazione internazionale dei nostri professionisti segnalano un fenomeno più generale di scarsa internazionalizzazione del sistema universitario italiano e di una accentuata disarmonia strutturale rispetto ai sistemi degli altri Paesi.

L'innovazione del settore universitario

Negli anni 1996-1999 si è attivato, mediante una pluralità di provvedimenti legislativi e amministrativi, un generalizzato tentativo di innovazione del sistema universitario italiano.

Con il Decreto 509/99 è stata definita la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari, attraverso l'individuazione di precisi criteri generali atti a consentire agli atenei, in regime di autonomia, la progettazione dei propri corsi di studio.

Primo obiettivo della riforma è la realizzazione dell'autonomia didattica. Ciò significa che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel regolamento didattico di ateneo; l'ordinamento didattico determina in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo. Per superare l'ordinamento didattico nazionale dei corsi finora vigenti ai sensi della legge n. 341 del 1990, con appositi decreti d'area del MURST sono stati raggruppati in classi di appartenenza i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili. Sempre a livello nazionale i predetti decreti di area individuano, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e quindi le attività formative indispensabili per conseguirli. I decreti ministeriali determinano, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare.

Secondo obiettivo della riforma è la convergenza del sistema italiano di istruzione superiore verso il **modello europeo** delineato dagli accordi europei della Sorbona e di Bologna, che propongono la realizzazione della mobilità internazionale degli studenti e la libera circolazione dei professionisti nonché a favorire il riconoscimento internazionale dei titoli di studio.

Nel settore universitario la riforma prevede, dunque, una nuova articolazione dei titoli di studio:

- la laurea, triennale, con l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
- la laurea specialistica, quinquennale, con l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici;
- il master universitario, annuale di I e II livello, con l'obiettivo di offrire una formazione aggiuntiva e di aggiornamento professionale valutabili in 60 crediti;
- la specializzazione, in applicazione di specifiche direttive dell'Unione europea ed in particolare nell'area degli studi sanitari, della formazione degli insegnanti di scuola e nell'area delle professioni legali;
- il dottorato di ricerca recentemente riordinato con regolamento n. 224 del 30 aprile 1999.

L'attuale Governo, nel quale anche e soprattutto la Lega Nord si trova ad operare, condivide la suddetta nuova divisione dei corsi e degli anni di laurea.

Terzo obiettivo della riforma è una revisione della didattica universitaria attraverso l'introduzione del credito formativo universitario, con il quale l'attenzione della didattica universitaria si sposta sullo studente, attesa l'esigenza da parte del docente di rispettare il carico di apprendimento medio dello studente rapportato al numero dei crediti assegnati dagli organi accademici a quell'insegnamento specifico. Su tale aspetto il regolamento n. 509, all'articolo 12 comma 3, ha previsto un sistema di controllo demandato a Commissioni didattiche paritetiche (docenti-studenti) le quali si esprimono con diritto di veto sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi.

L'accesso e l'orientamento agli studi universitari

Tra le novità introdotte negli ultimi anni, ci appaiono condivisibili:

- l'istituzione della pre-iscrizione alle università - entro il 30 novembre dell'ultimo anno di scuola secondaria - quale strumento per l'adeguamento dell'offerta formativa degli atenei e per la realizzazione di forme di orientamento personalizzato alla scelta del corso di studi;
- le azioni programmate, in collaborazione tra scuole e università, nel corso dell'ultimo biennio di istruzione secondaria, per l'orientamento alla scelta degli studi di istruzione superiore;
- la delimitazione normativa, su scala nazionale, delle tipologie di corsi universitari a numero programmato e dei relativi parametri e criteri per gli atenei.

Nella sostanza consideriamo utile l'intensificazione del rapporto tra università e scuola; la bassa percentuale degli studenti che raggiungono la laurea è anche e soprattutto dovuta alla grande distanza tra i due soggetti, che si ripercuote inevitabilmente al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro.

Il diritto allo studio

La rideterminazione della disciplina del diritto agli studi universitari è avvenuta attraverso la previsione del reddito metro universitario ai fini sia dell'assegnazione delle provvidenze sia della graduazione della contribuzione a carico degli studenti per l'iscrizione all'università e la frequenza dei corsi di studio; un qualche incremento della quantità e dell'importo delle borse di studio; la previsione di un programma edilizio pluriennale per la realizzazione di residenze e alloggi universitari su tutto il territorio nazionale;

Siamo sempre stati contrari all'introduzione di redditi metro-capestro che necessitano di un commercialista per una corretta compilazione; è necessario che sia facilmente identificabile il requisito reddituale, e che comunque il criterio guida tenga conto del requisito merito in modo certamente maggiore di quanto fatto finora.

I prestiti d'onore, con i quali si erogano agli studenti somme di denaro a tasso zero o agevolato posticipandone la restituzione al conseguimento della laurea, andrebbero considerati e sviluppati maggiormente se pensiamo che gli stessi sono in grado di sostenere i meritevoli in modo più cospicuo rispetto alle borse di studio, e permettono che non vadano perduti tutti i fondi necessari ad aiutare chi ha bisogno.

Anche i lavori part-time in università, in settori attualmente non previsti, possono essere provvedimenti che aiutano e sostengono lo studente in una sfida difficile quale quella rappresentata dal dover studiare in disagiate condizioni economiche.

La diffusione della pratica della valutazione

Si è dato impulso alle attività e alle pratiche di auto-valutazione e di valutazione esterna delle università e del sistema universitario, mediante:

- il sostegno alla costituzione e al funzionamento dei nuclei di valutazione interna degli atenei (auto-valutazione);
- l'ampliamento delle competenze e del ruolo dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
- l'approvazione della legge n. 370 del 1999 per la realizzazione di un sistema nazionale e locale di valutazione permanente con riferimento a tutti gli aspetti dell'istruzione e della ricerca universitaria;

L'adozione di un sistema di valutazione nazionale universitaria, al pari di quella scolastica, chiaramente non può vederci d'accordo in quello che è da considerarsi un controllo dal centro nei confronti di un'istituzione che a parole si vorrebbe autonoma.

Auspichiamo l'adozione di meccanismi di valutazione certamente non centralisti, ma neanche prettamente interni alle università per evitare il verificarsi dell'eccesso di autoreferenzialità; servono meccanismi in grado di coinvolgere sia l'ateneo che gli

studenti, e contemporaneamente garantire alle forze produttive e alle istituzioni locali la possibilità di intervenire nella definizione dei percorsi e di valutare se esiste piena rispondenza tra le esigenze del mondo del lavoro del territorio e la preparazione offerta agli studenti. Il nostro impegno in questo Governo verterà soprattutto su questo punto.

E' stata inoltre riformata (legge n. 210/1998) la disciplina delle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari attraverso il trasferimento alle università del potere di bandire i concorsi e di gestire le relative procedure di valutazione comparativa dei candidati.

E' un piccolo passo, ma è ancora lontana la distanza che ci separa dal nostro obiettivo di rendere il docente un professionista assunto mediante contratto di diritto privato, che risponde quindi al meccanismo del mercato. Il docente potrà essere scelto dalla singola università anche mediante chiamata nominativa, e dovrà dedicare all'università un numero adeguato di ore all'anno.

La ricerca scientifica e tecnologica

Il progressivo ma ancora esiguo incremento del finanziamento statale della ricerca universitaria, in regime di co-finanziamento con le risorse destinate alla stessa dagli atenei, non permette ancora di poter affermare che lo Stato considera questo settore come strategico. Una ricerca scientifica seria e programmata dovrà essere obbligatoriamente riorganizzata mediante organismi di coordinamento regionale, in considerazione del fatto che si tratta di un settore che deve stare obbligatoriamente a contatto con le varie realtà produttive del territorio, ed in particolare con le piccole e medie imprese che costituiscono il supporto dell'economia delle nostre Regioni e sono inoltre le destinatarie principali delle innovazioni tecnologiche.

In definitiva, le nostre azioni in questo Governo tenderanno ad una progressiva diminuzione delle procedure burocratiche, mirante a ridurre gli altissimi costi di gestione. Il carrozzone ministeriale appare inadeguato ad incentivare il riavvicinamento delle università alle realtà produttive del territorio; per questo motivo crediamo in un ruolo più importante delle Regioni in materia universitaria, e la nostra azione nel prossimo futuro avrà proprio questo ambizioso obiettivo.

Naturalmente resta prioritaria ***l'eliminazione del valore legale del titolo di studio***: poiché il perverso meccanismo dei concorsi pubblici prevede che sia favorito chi ha le votazioni più alte, i vincitori di tali concorsi sono naturalmente coloro che provengono da università lassiste e meno scrupolose nel valutare la bontà della preparazione offerta. E' inutile sottolineare cosa ciò comporta in termini di efficienza dei servizi pubblici nonché nella mancanza di concorrenza tra atenei, considerato lo stesso "peso" che hanno le lauree conseguite in atenei validi e quelle conseguite in università nate unicamente per motivi baronali, che succhiano allo Stato risorse economiche senza offrire valide contropartite. Solo l'abolizione del valore legale del titolo di studio, che peraltro non trova più riscontri all'estero, può consentire una reale concorrenza tra atenei e una più equa distribuzione di posti di lavoro nel settore "pubblico", che finalmente godrà di personale scelto non più in base ad un singolo voto conseguito chissà come bensì sulla base di specifiche e provate competenze.

I Beni e le Attività culturali

L'attuale situazione normativa

Con il termine "cultura" sono abitualmente comprese tutte le attività che hanno come scopo la conservazione del patrimonio artistico, monumentale, archeologico, museale e ambientale, le attività di spettacolo teatrale, musicale, di danza, le scuole e le accademie che formano sia gli esperti che gli artisti.

Sono trascorsi circa sessant'anni dall'approvazione delle due leggi fondamentali (legge 1089/1939 e legge 1497/1939) in materia di beni culturali. Volute da Giuseppe Bottai, Ministro dell'Educazione nazionale, queste leggi avrebbero dovuto tutelare sia i beni culturali sia le bellezze naturali.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali viene istituito nel 1975 con il preciso scopo di provvedere direttamente alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali, sottraendone le competenze alla Pubblica istruzione.

Se venticinque anni fa l'intera cultura italiana e la parte più colta della classe politica plaudirono a questa scelta, oggi non si può affermare che la situazione nel settore dei beni culturali sia stata affrontata dal passato Governo con la necessaria decisione.

Di certo non è possibile mettere in discussione la leadership assoluta del nostro Paese in ambito archeologico, architettonico, storico-artistico e documentario: una stima dell'Unesco attribuisce infatti all'Italia il 35-40% dell'intero patrimonio mondiale. Tale immenso patrimonio è stato oggetto, nonostante la situazione di degrado cui è costretto, di una crescente domanda di "consumo" che ha assunto, negli ultimi venti anni, proporzioni di vero e proprio boom. Appare dunque del tutto legittima la richiesta di una programmazione degli interventi di tipo modulare, che abbia come obiettivo la diversificazione della fascia dei "prodotti" verso cui indirizzare la domanda.

Il settore dei beni e delle attività culturali ha conosciuto in questi ultimi anni diversi interventi di presunta innovazione e di revisione legislativa, operati dal passato Governo di Sinistra.

Tra i vari interventi assume rilevanza il **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112**, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*", emanato in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Si tratta, indubbiamente, di un passaggio importante in quanto buona parte dei beni culturali italiani non è di proprietà dello Stato, bensì di altri enti pubblici o di altri soggetti (ecclesiastici e privati) e nel corso degli anni è cresciuta in modo rilevante l'attenzione delle comunità locali verso la protezione e la valorizzazione del patrimonio. E' sempre più forte, insomma, la consapevolezza che una buona politica per i beni culturali non può che essere una politica fortemente ancorata al territorio.

In questo scenario emergono alcune novità contenute nel D.Lgs. 112/98:

- i beni culturali vengono per la prima volta accostati, come oggetto dell'azione pubblica, alle attività culturali, superando un concetto puramente "patrimoniale" delle risorse artistiche e monumentali;
- si procede alla definizione delle diverse funzioni (missioni) che rappresentano gli obiettivi dell'azione pubblica (tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali; promozione delle attività culturali);
- si introduce il principio che Stato, Regioni ed Enti locali cooperano nella missione di valorizzazione, permettendo così il rafforzamento del partenariato nel campo della conservazione del patrimonio, del miglioramento della sua conoscenza, dell'organizzazione di eventi culturali e di iniziative per il turismo culturale;
- si istituiscono nuovi organismi e nuovi strumenti per il partenariato: le commissioni regionali per i beni e le attività culturali, che vareranno i piani regionali di valorizzazione dei beni e di promozione delle attività culturali di cui dovranno monitorare l'attuazione;

- si attua una pur minima devoluzione nella gestione dei musei e di altri beni culturali statali a favore di regioni, province e comuni, sulla base del principio di sussidiarietà. In particolare, si è ancorato il processo di devoluzione alla elaborazione, da parte delle autonomie locali, di progetti dotati di caratteristiche (sotto il profilo delle scelte organizzative, finanziarie, tecniche, logistiche, di programmazione culturale, di qualificazione del personale, ecc.) tali da dimostrare che il trasferimento della gestione sia in grado di migliorare in modo significativo le condizioni di manutenzione, di accessibilità e di offerta culturale al confronto con l'alternativa della gestione statale.

In attuazione del Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 è stato poi emanato il **D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368** recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*" con il quale si è proceduto all'unificazione delle competenze in materia di beni culturali, spettacolo e sport prima ripartite tra il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed alcuni uffici o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

I compiti del nuovo Ministero vengono raccordati alle disposizioni contenute nel **D.Lgs. 112/98**; infatti, le funzioni di "tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali" e di "promozione delle attività culturali" sono attribuiti al Ministero nei limiti in cui tali funzioni sono mantenuti in capo allo Stato e non conferiti alle Regioni o agli Enti locali dagli articoli 148-157 del D.Lgs. 112/98. Tali funzioni sono esercitate secondo le modalità individuate dal medesimo decreto, tra le quali si ricorda la programmazione delle iniziative e la cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali.

Contestualmente sono poi definiti: funzioni del Ministro, articolazione centrale e periferica del nuovo Ministero, organi consultivi di quest'ultimo (Consiglio per i beni culturali e ambientali, Comitati tecnico-scientifici, Comitato per i problemi dello spettacolo, Conferenza dei presidenti delle commissioni per i beni e le attività culturali).

Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero, a livello centrale e periferico vengono individuate due nuove figure: il segretario generale, preposto al mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa ed i sovrintendenti regionali, con compiti di coordinamento dell'attività delle soprintendenze.

Si autorizza inoltre, il conferimento di maggiore autonomia ad alcune soprintendenze (che insistano su zone caratterizzate da beni culturali di particolare valore), a musei, biblioteche statali, archivi di Stato, soprintendenze archivistiche.

Infine, per agevolare l'esercizio della funzione di valorizzazione dei beni culturali attribuita al Ministro, si prevede la possibilità di stipulare accordi con soggetti pubblici e privati e di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, società, con eventuale conferimento in uso a queste ultime dei beni culturali che il Ministero stesso abbia in consegna.

Altro intervento legislativo nell'ambito del generale riordino del settore dei beni culturali è stato il **D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490** recante "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*". Il presupposto normativo dell'emanazione del presente Testo Unico è rappresentato dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, ove si prescrive la riunificazione e il coordinamento di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali.

Il T.U. in esame si compone di 166 articoli suddivisi in due Titoli: il primo, dedicato ai beni culturali, ha un'articolazione in capi e sezioni che riproduce l'ossatura della legge 1089/39 nel cui ambito sono stati inseriti gli apporti della legislazione successiva; il secondo, dedicato ai beni paesaggistici e ambientali, contiene una disciplina risultante dall'integrazione delle leggi 1497/39 e 431/85 che insieme compongono l'attuale apparato di tutela dei beni ambientali.

Uno dei principali problemi nella redazione del Testo Unico è stato quello dell'individuazione di una nozione unitaria di bene culturale: il legislatore delegato è partito

dal presupposto che, ovunque si ravvisi una norma che tutela in qualsiasi modo un determinato bene in considerazione del suo valore storico, artistico, archeologico, ecc., si è in presenza di un bene culturale.

A tal proposito occorre evidenziare che durante l'iter di approvazione del D.Lgs., a seguito dell'espressione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari, si è proceduto ad un ampliamento delle categorie di beni definibili "beni culturali". Si è, infatti, esteso il concetto di bene culturale non solo al libro antico e raro, quanto al libro in sé ed in particolare alle biblioteche quali complessi di libri.

L'inclusione dei beni librari tra le categorie di beni di per sé tutelati ha comportato una serie di conseguenti integrazioni e modificazioni il cui filo conduttore è stato l'attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di beni librari. Tra le più rilevanti si possono evidenziare la competenza a dichiarare l'interesse particolarmente importante di beni librari appartenenti a privati (articolo 6, comma 4) e il controllo conservativo su tali beni (articolo 33), entrambi attribuiti alla Regione con la previsione di un meccanismo di intervento sostitutivo dello Stato in caso di inerzia.

Sono state inoltre incluse tra le categorie di beni culturali le fotografie, sia quelle aventi carattere di rarità e di pregio, sia le fotografie e gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini la cui produzione risalgia ad oltre venticinque anni. Si è dunque avuta un'estensione a favore di categorie che sono il frutto della diversa sensibilità con cui oggi vengono considerati prodotti della tecnica assurti alla dignità di espressione artistica.

Tra le proposte integrative accolte durante l'iter parlamentare va segnalata anche l'introduzione, al comma 3 dell'articolo 15, della cooperazione tra Ministero e Regioni per la definizione, anche in collaborazione con le università, di programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.

Le nostre proposte

In questo Paese negli ultimi cinquant'anni, grazie alle istituzioni e ai partiti, hanno imperato le lottizzazioni ed il controllo che hanno condizionato la società favorendo progetti culturali di parte e negando un vero ed equilibrato sviluppo a più voci.

L'intervento dello Stato a tutela delle attività culturali è stato effettuato attraverso strumenti di impostazione centralista e dirigista, preferendo allo sviluppo il controllo, così da condizionare pesantemente attività che per le nostre regioni potrebbero senza dubbio costituire fonte di lavoro, reddito e credibilità internazionale.

Ma perché una scelta così poco felice da essere apparentemente autolesionistica? Semplicemente perché i partiti "romani", e la Sinistra in particolare, hanno sempre sottovalutato il destino e la fruizione delle opere d'arte del territorio e delle vestigia monumentali.

La Lega Nord chiede da sempre decentramento, libertà e dignità delle espressioni culturali dei popoli e dei territori, pretendendo dallo Stato l'abbandono delle logiche centraliste e, secondo il principio di sussidiarietà, l'affidamento ai territori competenti della promozione, gestione e tutela in tema di beni culturali.

Questa opzione politica ha fatto breccia nella coscienza della collettività e ha creato una forte volontà di cambiamento nei territori padani dove si avverte la tensione verso l'affrancamento da modelli obsoleti di cattiva gestione, primo tra tutti la sistematica lottizzazione degli incarichi.

La creazione di istituzioni di controllo come le soprintendenze, braccio armato del Ministero per i beni e le attività culturali, dimostra l'assoluto disprezzo verso le istanze popolari e la determinazione a lasciare tutto nelle mani di organismi diretti dallo Stato, a

cui gli stessi rispondono non in nome di una reale difesa della cultura bensì per le sopracitate logiche di interesse e prevaricazione.

La caparbia con la quale il nostro Movimento colpisce al cuore il sistema, anche in tema di cultura, si trova a fare i conti con un'organizzazione capillare, trasversale a tutti i partiti romani di vecchia e nuova tradizione. Un sistema rigidissimo ed allo stesso tempo elastico come un muro di gomma capace di assorbire le novità, fingere di farle proprie per poi, esorcizzandole, emanare leggi che formalmente accolgono le novità ma in forma così distorta da essere addirittura peggiorative, oppure inutilizzabili poiché prive di strumenti applicativi.

La legge n. 823 del 1939 istituiva e ordinava le soprintendenze in base agli ambiti di intervento, e i sopracitati successivi provvedimenti non hanno minimamente ridotto l'influenza dello Stato nei confronti delle istituzioni locali in materia di beni culturali.

Le famose "Bassanini" ad esempio, con le quali la Sinistra di Governo ci ha raccontato di avere iniziato un vero processo federalista, ha riservato allo Stato, per quanto riguarda i beni culturali, queste prerogative:

(art. 149 comma 3, D.Lsg. 112/98):

- a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
 - b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
 - c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
 - d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
 - e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
 - f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
 - g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;
- (.....)

Come si evince, continua ad essere lo Stato con i suoi organi periferici addirittura potenziati a decidere tutta la politica relativa ai beni culturali, e non serve a niente affermare che la gestione è stata affidata a Comuni, Province e Regioni se le stesse non sono praticamente in grado di decidere alcunché.

Il sistema delle decisioni "a cascata" e il continuo accavallamento delle competenze tra le varie soprintendenze hanno creato una sostanziale impossibilità di risposta alle esigenze del territorio in ambito culturale; il sistema delle soprintendenze e delle competenze incrociate ha creato una ormai provata incapacità di movimento e di crescita del sistema culturale, e considerate le potenzialità di un simile settore si fa presto a calcolare i danni diretti e indiretti causati da un tale negativo modello di gestione.

Al di là degli annunci propagandistici dei vari Ministri, paradossalmente nella passata legislatura la situazione si è fatta ancora più preoccupante: le soprintendenze di zona continuano ad esercitare il loro nefasto potere, e addirittura la recente riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (Decreto Legislativo 368/1998) prevede l'istituzione delle Soprintendenze regionali. Il loro compito sarà quello di coordinare le

attività delle soprintendenze di zona, e costituirà un obbligatorio interlocutore per Enti territoriali e amministrazioni locali con le quali il soprintendente regionale definirà:

- 1) la programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte;
- 2) la verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministero e degli interventi, e delle spese programmate riferendo agli organi centrali.

A prima vista sembrerebbe un ruolo non dannoso, forse addirittura utile ad una seria ed efficace distribuzione delle risorse, ma l'esperienza ci ha purtroppo insegnato che la nascita di un supervisore regionale per le soprintendenze di zona ha certamente la volontà di mettere "la museruola" a quelle soprintendenze che non hanno rigidamente obbedito agli ordini del Ministero, e che in qualche caso hanno fattivamente collaborato con gli Enti locali alla valorizzazione e al rilancio dei beni culturali. Per questo, e per gli altri motivi sopra indicati, crediamo che sia ormai giunta l'ora, con la nostra presenza in questo Governo, di mettere la parola fine all'esistenza di queste strutture, restituendo a regioni ed Enti locali le potestà decisionali in merito alle politiche culturali del proprio territorio, naturalmente con i mezzi economici necessari all'attuazione delle stesse.

La nostra azione mirerà dunque ad attribuire alle Regioni ogni potestà decisionale in materia di beni culturali, con trasferimento delle competenze ai territori secondo le diversificate esigenze dei settori culturali. Ciò significa ristrutturazioni mirate e costruttive che tengano conto delle risorse umane, elemento prezioso e oggi frustrato proprio a causa degli organismi periferici.

Da più di 10 anni nelle soprintendenze non si fanno concorsi, e nel frattempo dalla porta di servizio sono entrati raccomandati e tirapiedi; motivo in più quindi per dare spazio a nuove competenze degli Enti locali nella gestione dei beni culturali, utilizzando anche le energie e le competenze degli studenti e dei laureati dei corsi di Conservazione in beni culturali che spesso e volentieri non trovano spazio per lavorare proprio a causa delle sopracitate logiche di inefficienza e clientelismo.

Consideriamo una valida opzione la possibile deducibilità dei finanziamenti destinati da soggetti privati a favore delle Regioni e degli Enti locali per attività di restauro, tutela, valorizzazione e promozione in ambito culturale. Il passato Governo ha preteso di farci credere che tale opportunità fosse diventata ormai realtà, grazie al "collegato fiscale" alla Legge Finanziaria 2000; l'articolo in questione è stato invece solamente un primo piccolissimo passo nel settore, considerato che sono stati introdotti pesanti vincoli e limitazioni all'intervento del privato. Restano infatti compiti del Ministro:

- l'individuazione periodica con proprio decreto dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni;
- l'individuazione delle quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;
- la vigilanza sull'impiego delle erogazioni.

Molto grave appare infine, nel caso che in un dato anno le somme ricevute abbiano superato la somma determinata dal Ministero, l'obbligo per i soggetti beneficiari di versare all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza.

Dunque un'ulteriore ingerenza dello Stato nei confronti dei rapporti tra il privato e il gestore del bene culturale, rapporti che invece di essere incoraggiati e sostenuti vengono invece ampiamente disincentivati; d'altronde non ci si poteva aspettare di certo un comportamento differente, considerato che nell'anno 2000 il Ministero ha destinato ai beni culturali una spesa di 4.160 miliardi, pari allo 0,5 per cento delle spese totali dello Stato. Prima si è proceduto alla creazione di un'ulteriore estrazione del gioco del Lotto, e

successivamente si è arrivati alla confisca di parte degli interventi che il privato destina al rilancio della cultura nel proprio territorio; comportamenti che denotano l'incapacità di eliminare gli sprechi ed elaborare una vera politica di rilancio della cultura, evidenziando una precisa volontà di utilizzare unicamente interventi tampone, tra l'altro finanziati interamente dal cittadino.

Tornando al nostro progetto, l'aprire la strada alla devoluzione dei "pieni poteri" sui beni culturali a favore di Regioni, Province e Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà, ci sembra un passo assolutamente non più rimandabile se non si vuole che il trattamento riservato alla cultura venga perpetrato in maniera irreversibile; è giustamente necessario ancorare il processo di devoluzione alla elaborazione, da parte delle autonomie locali, di progetti dotati di caratteristiche (sotto il profilo delle scelte organizzative, finanziarie, tecniche, logistiche, di programmazione culturale, di qualificazione del personale) tali da dimostrare che i trasferimenti della gestione e delle relative potestà decisionali, siano in grado di migliorare in modo significativo le condizioni di manutenzione, di accessibilità e di offerta culturale al confronto con l'alternativa del controllo statale. Da parte nostra, non si nutre alcun dubbio su come tale confronto sia vincente già in partenza, naturalmente a favore del "locale".

Ai soggetti destinatari del controllo dei beni culturali del proprio territorio si richiederà di fornire una prova non indiziaria sulla sussidiarietà; una prova basata sulla capacità di progettazione e sull'impegno alla realizzazione di adeguati assetti gestionali, pienamente in grado di rispondere in primis alle esigenze dell'utenza.

La politica dei beni culturali non deve essere solo una politica conservativa. Deve anche, e in misura sempre maggiore, essere una politica promozionale diretta a migliorare lo stato e l'accessibilità dei beni, e a favorirne la fruizione. Su questo terreno la vicinanza non potrà che costituire un vantaggio perché permetterà di adottare soluzioni più flessibili ed esplicitamente mirate ai problemi specifici del territorio. Questi sono infatti gli aspetti che l'attuale configurazione centralista ha maggiormente sacrificato. L'imposizione di standard organizzativi uniformi ha impedito processi locali di adattamento ai bisogni dell'utenza (si pensi in particolar modo alla gestione dei musei statali). E quando il processo di adattamento è stato guidato dal centro, esso ha finito per infrangersi contro le azioni omologanti e poco selettive del Ministero, per generare risultati insoddisfacenti.

Spostando il baricentro della politica dei beni culturali su scala regionale, possiamo ipotizzare un sistema pluralistico basato su Regioni, Province e Comuni: alle Regioni dovrebbero far capo i compiti riservati alle soprintendenze, con in più la gestione dei beni demaniali e le relative attività di valorizzazione; le Province ed i Comuni avrebbero ruoli di amministrazione e di gestione del proprio territorio, interloquendo esclusivamente con la Regione che delegherebbe loro quando richiesti, riservandosi giustamente compiti di controllo e indirizzo, i lavori di ricerca, di ritrovamento e di restauro dei beni culturali, nonché la realizzazione delle strutture e delle opere necessarie alla loro conservazione. Proprio per il principio che chi è eletto risponde alla cittadinanza, che a fine mandato lo premia o lo rimanda "a casa", crediamo che un affidamento della cultura alle istituzioni locali sia l'unica soluzione in grado di proteggerla dai sopracitati negativi modelli di malaffare, clientelismo e immobilismo cronico.

Sarà compito della Regione proseguire il cammino intrapreso in questi ultimi anni, effettuando scelte "forti" di politica culturale che evitino il finanziamento a pioggia e che non riducano ad una mera elargizione di sovvenzioni il rapporto tra l'Ente regionale e la cultura gestita a livello locale.

Si occuperà quindi direttamente sempre meno di gestione, e il suo ruolo di coordinamento dovrà favorire quelle proposte turistico-culturali che prevedono partnership tra più città, o paesi, al fine di condizionare l'offerta attraverso politiche tendenti a favorire la realizzazione di strategie culturali concertate mediante un reale scambio informativo tra tutti i soggetti coinvolti.

Il nostro impegno in questo Governo, in materia di beni culturali, sarà improntato a quanto sopra espresso.

Verona, 9/10 febbraio 2002